

Risoluzione n. 153212 del 9.8.2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera c) – Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese

Si fa riferimento alla lettera con la quale la S.V. chiede se, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il diploma di laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese possa considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo si fa presente che con circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, sono state fornite precise informazioni circa i titoli di studio validi ai fini dell'avvio dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

Con particolare riferimento ai diplomi universitari, al punto 1.1 sono state individuate le classi delle lauree il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che pertanto sono da considerarsi validi ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale in questione.

Nel caso specifico, la laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese (17 – classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) non rientra tra quelle elencate al punto 1.1 della citata circolare.

Considerato, altresì, che ai sensi della disciplina vigente, i singoli atenei possono consentire allo studente, nella compilazione dei piani di studio, di inserire a scelta una o più discipline non necessariamente attinenti al corso di laurea prescelto, al punto 1.3 della citata circolare, vengono elencate una serie di materie o settori disciplinari che, qualora presenti (anche almeno uno e compresi i settori affini a quelli elencati sulla base dell'allegato D al D.M. 4 ottobre 2000) nei piani di studio dei corsi universitari, abilitano il diploma di laurea alla qualifica in questione.

Sulla base delle indicazioni presenti nel piano di studio fornito, si evince anche la presenza di esami in soprannumero sostenuti e riconosciuti, derivanti dal corso di laurea in Scienze Ambientali precedentemente seguito, esami che però non rientrano tra quelli indicati al punto 1.3 della citata

circolare, ovvero tra quelli che abilitano il diploma di laurea alla qualifica in oggetto e che, ad avviso della scrivente Direzione, comunque non direttamente attinenti alla materia oggetto della qualificazione richiesta.

Di conseguenza, sulla base delle indicazioni fornite dalla citata circolare e delle indicazioni riscontrate nel piano di studio (con particolare attenzione agli esami in soprannumero del corso di laurea in Scienze Ambientali) la scrivente Direzione non può riconoscere valido il diploma di laurea in questione in quanto non rispondente a quanto richiesto dal dettato normativo.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio